



**AGENZIA  
DOGANE  
MONOPOLI**



**Prot. n. 26221**

**UFFICIO DEI MONOPOLI PER L'ABRUZZO  
PESCARA**

**IL DIRETTORE**

**Vista** la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**Visto** l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del "Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Vista** la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

**Visto** l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

**Vista** la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

**Vista** la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 11/04/2019 prot. n. 62703, con la quale, per il biennio 2019/2020, vengono rideterminati, ai sensi dell’articolo 2, ultimo comma, del D.M. 38/2013, gli importi di cui all’articolo 2, comma 5, del D.M. n. 38/2013;

**Atteso** che, entro il 30 settembre 2019, occorre formalmente stabilire l’effettiva sussistenza delle esigenze di servizio tali da giustificare l’istituzione di nuove rivendite ordinarie nel rispetto dei criteri e secondo le modalità fissate dal citato D.M. n. 38 del 2013;

**Tenuto conto** che le proposte per l’istituzione di nuove rivendite ordinarie da vagliare per l’inserimento nello schema di piano, da pubblicarsi entro il 31 ottobre 2019, sono soltanto quelle che rientrano nei parametri di distanza e di produttività di cui all’art. 2 del D.M. n. 38 del 2013;

**Considerato**, pertanto, che le proposte di istituzione di rivendite ordinarie da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l’assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamati, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita sul territorio

#### **DETERMINA**

di non predisporre lo schema di piano per l’istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nel 1° semestre 2020, nell’ambito delle zone di competenza dell’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo, tenuto conto della insussistenza di effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell’attuale rete di vendita.

Pescara, 30/10/2019

Il Dirigente  
Dott. Cosmo Domenico Tallino  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993